

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 settembre 2016, n. 25 Società "ST.RE.P. s.r.l." di Casarano (LE). Rilascio di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/05/2004 s.m.i., di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata "CASA LUIGI", con n. 8 posti letto, ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla via Milano n. 55.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

**Viste** le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di incarico nell'Ufficio 5 — Ufficio Accreditamenti;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 — Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 2 la "Comunità Alloggio", quale struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con una dotazione di n. 8 posti letto, che accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che la Regione provvede con determinazione dirigenziale al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai commi 1 e 2, prevede inoltre che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta

dall'ente competente. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce altresì che *“alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.”*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, verifica — ai sensi del successivo comma 5 — l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i. (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio,

Il Sindaco del Comune di Casarano (LE), con nota prot. n. 24174 del 23/10/14 ad oggetto *“Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 — parere di compatibilità”* trasmessa al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), ha comunicato *“per opportuna conoscenza, a soli fini ricognitivi, che nel periodo di validità del DL 90/2014 il Comune di Casarano in data 7/8/14 ha rilasciato tra le altre, alla “società STREP srl, con sede in Casarano (LE) alla via M. D'Azeglio n. 146, ai sensi del D.L. 24.06.2014 n. 90”, l'autorizzazione “alla realizzazione di una struttura sanitaria del tipo Comunità alloggio, denominata “Luigi” con n. 8 (otto) posti letto, ubicata in Casarano (Le) alla via S. De Matteis snc.”.*

Con nota prot. n. 28339 del 12/12/2014 il Responsabile del Settore Sviluppo Locale Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano, in riscontro alla nota del Servizio APS prot. n. AOO\_081/3801/APS1 del 06/11/2014, ha comunicato che *“questo Ufficio ritiene non sussistenti ragioni sufficienti ad annullare l'autorizzazione prot. n. 18736 del 07.08.2014 e successiva SCIA del 24.09.2014, attesa che gli interessi pubblici e privati coinvolti ed il prevalente interesse pubblica siano soddisfatti proprio attraverso la conservazione dell'autorizzazione medesima.”.*

Con nota prot. n. AOO\_151/1214 del 04/02/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), con riferimento al Decreto Legge n. 90/2014 che ha consentito al Comune di Casarano di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione innanzi citata in assenza del parere regionale di compatibilità, ha comunicato al Sindaco ed al Responsabile del Settore Sviluppo Locale Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano che:

- *le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate nello vigenza del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (ossia fino al 17/08/2014) senza l'acquisizione della verifica positiva di compatibilità, che non siano annullate d'ufficio, rimangono in ogni caso illegittime, quindi soggette anche ad eventuale impugnativa giurisdizionale da parte di soggetti terzi controinteressati che ne venissero a conoscenza;*
- *seppur costituenti idoneo presupposto legittimante la richiesta della successiva autorizzazione all'esercizio, le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate senza verifica di compatibilità al fabbisogno regionale comportano una “postergazione” della medesima verifica;*
- *ciò implica che le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale non saranno comunque considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da questo Comune o da altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;*
- *l'eventuale richiesta di accreditamento, data la vigente sospensione legale degli accreditamenti, sarà considerata inammissibile ed assolutamente improduttivo di effetti “prenotatori”;*

Con nota del 02/05/2016, ad oggetto *“Istanza per l'autorizzazione all'esercizio di una COMUNITA' ALLOGGIO denominata “CASA LUIGI” in Casarano (LE) via Milano-55, dotata di n°8 (Otto) posti letto destinati all'e-*

rogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale non ospedaliero.”, il legale rappresentante della “ST. RE.P. s.r.l.” ha chiesto alla Sezione PAOSA, “in relazione alla struttura denominata “CASA LUIGI” sita nel Comune di Casarano CAP 73042 (Lecce) alla via Milano 55, esercente l’attività di **COMUNITA’ ALLOGGIO** per n°8 (OTTO) posti letto di cui all’art. 2 del Reg.Reg. n. 7/2002, **il rilascia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio-sanitaria.**”, dichiarando “il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanta richiesta dal R.R. n°3/2005 e succ. mad. e int.” ed allegandovi, tra l’altro:

- copia dell’autorizzazione alla realizzazione prot. n. 18736 del 07/08/2014 di una Comunità Alloggio denominata “Luigi”, ubicata alla Via S. De Matteis snc, rilasciata dal Responsabile del *Settore Sviluppo Locale Servizio Pianificazione del Territorio* del Comune di Casarano;
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), acquisita al protocollo del Comune di Casarano con n. 21736 del 24.09.2014, con cui il Legale Rappresentante della “ST.RE.P. S.R.L.”, in relazione all’immobile ubicato nel Comune di Casarano (LE) alla Via Milano, 55 angolo Via Parente, ha dichiarato “*ai sensi degli articoli 22 e 23 D.Lgs. 06/06/2001 n. 380 “Testo Unico” — L. 30 luglio 2010 n° 122 che in data 24 SETTEMBRE 2014 darà inizio ai lavori edili relativi all’immobile sopra identificato;*
- certificato di Agibilità del fabbricato sito in Casarano alla Via Milano n. 55 ad uso Comunità Alloggio denominata “Casa Luigi”, rilasciato in data 29.04.2016 dal Responsabile del *Settore Sviluppo Locale Servizio Pianificazione del Territorio* del Comune di Casarano, “**Richiamata l’autorizzazione alla Realizzazione rilasciata dal Comune di Casarano del 07/08/2014 prot. n. 18736 (...).**”

Atteso che la sede indicata nel succitato provvedimento sindacale di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Casarano (LE) risultava Via S. De Matteis snc, mentre il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Casarano in data 29.04.2016 e l’istanza di autorizzazione all’esercizio presentata dall’Amministratore Unico della “ST.RE.P. s.r.l.” il 02/05/2016 erano riferite alla struttura denominata “CASA LUIGI” sita nel comune di Casarano alla via Milano 55, con nota prot. n. AOO\_151/6083 del 14/06/2016 la Sezione PAOSA ha comunicato al Legale Rappresentante della “ST.RE.P. s.r.l.” che “**non potrà conferire incarico a Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, per la verifica dei requisiti, in assenza del rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione della struttura per la medesima sede per la quale è richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.**”

In riscontro alla suddetta nota della Sezione PAOSA del 14/06/2016, con PEC del 17/06/2016 l’Amministratore Unico della “ST.RE.P. srl” ha trasmesso il provvedimento del Comune di Casarano prot. n. 14378 del 17.06.2016 con cui il Responsabile del *Settore V Servizio Assetto del Territorio* ha confermato “*l’autorizzazione alla realizzazione, rilasciata ai sensi del D.L.24.06.2014 N°90 alla società ST.RE.P. srl (P.IVA 03130920758) del 07.08.2014 prot. 18736, con la variazione dell’ubicazione da via S. De Matteis sn a via Milano 55 angolo via Parente, per la struttura sanitaria del tipo Comunità Alloggio denominata “Casa Luigi” con n°8 (otto) posti letto in Casarano.*”

Con successiva nota prot. n. AOO\_151/6555 del 28/06/2016 ad oggetto “**Società ST.RE.P. s.r.l. di Casarano (LE). Accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio di una Comunità Alloggio denominata “CASA LUIGI” con n. 8 posti letto, ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla via Milano n. 55.**”, la Sezione PAOSA ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, “*ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura “Comunità Alloggio”*—.

Con Pec del 25/08/2016 il *Servizio Igiene e Sanità Pubblica — SISPA AREA SUD — MAGLIE* del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso a questa Sezione gli esiti della verifica effettuata presso la struttura sanitaria in oggetto, di seguito riportati:

“(…)

*Accertata che la struttura è in possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di personale prescritti dalla succitata normativa regionale;*

*si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Riabilitazione Psichiatrica Residenziale per la tipologia di struttura "Comunità Alloggio" da esercitarsi nei locali siti in Casarano (LE) alla via Milano n. 55 da parte della Società ST.RE.P. srl con sede legale in Casarano (LE) alla via M. D'Azeglio n. 146."*

Con successiva nota del 14/09/2016, trasmessa al SISP Area Sud del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed alla scrivente Sezione, l'Amministratore Unico della Società "ST.RE.P s.r.l." di Casarano (LE), "in relazione alla struttura denominata "CASA LUIGI" sito nel Comune di Casarano CAP 73042 (Lecce) alla via Milano 55, esercente l'attività di COMUNITA' ALLOGGIO per n° 8 (OTTO) posti letto di cui all'art. 2 del Reg. Reg. n. 7/2002 e s.m.e.i.", ha comunicato "di avere sostituito il responsabile sanitario di struttura (...) con il Dott. Andrea Mazzeo (PSICHIATRA) nato a Grumo Appula (BA) il 04.02.1952 (...)", allegandovi la lettera di incarico al Dr. Mazzeo quale responsabile sanitario e copia dei titoli accademici (diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Psichiatria).

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., alla Società "ST.RE.P. Srl" con sede legale in Casarano (LE) alla via M. D'Azeglio n. 146, il cui Legale Rappresentante è la sig.ra Maria Borgia, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica — Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) denominata "Casa Luigi" con n. 8 posti letto, ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla via Milano n. 55, il cui il Responsabile Sanitario è il Dott. Andrea Mazzeo, nato a Grumo Appula (BA) il 04/02/1952, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della s.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- la Comunità Alloggio "Casa Luigi" di Casarano (LE) - Via Milano n. 55, gestita dalla "ST.RE.P. Srl" di Casarano, autorizzata alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzata all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non risulta inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture della stessa tipologia.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale,

Il Dirigente Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dalla P.D. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

**DETERMINA**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i., alla Società "ST.RE.P. Srl" con sede legale in Casarano (LE) alla via M. D'Azeglio n. 146, il cui Legale Rappresentante è la sig.ra Maria Borgia, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica — Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) denominata "Casa Luigi" con n. 8 posti letto, ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla via Milano n. 55, il cui il Responsabile Sanitario è il Dott. Andrea Mazzeo, nato a Grumo Appula (BA) il 04/02/1952, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:
  - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "ST.RE.P. s.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
  - la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
  - la Comunità Alloggio "Casa Luigi" di Casarano (LE) - Via Milano n. 55, gestita dalla "ST.RE.P. Srl" di Casarano, autorizzata alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzata all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non risulta inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture della stessa tipologia;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Società "ST.RE.P. Srl" con sede legale in Casarano (LE) alla Via M. D'Azeglio n. 146;
  - al Direttore Generale dell'ASL LE;
  - al Direttore del DSM ASL LE;
  - al Sindaco del Comune di Casarano (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui

all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematica*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO  
Giovanni Campobasso